

## ALLEGATO 1

**Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva. C. 534.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 534, recante « Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva », non modificata da parte della Commissione di merito;

rilevato che:

la proposta, composta di un solo articolo, istituisce un Fondo per la promozione dello sport, con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati al finanziamento di progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico e prevede che alla copertura degli oneri si provveda con le risorse rinvenienti dall'incremento delle aliquote dell'imposta unica connessa a giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche (sia quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza) nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati;

l'articolo 1, comma 4, della proposta prevede che le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo siano definite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

le disposizioni della proposta di legge che incidono sulle aliquote dell'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono riconducibili alla materia « sistema tributario », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

l'istituzione e la disciplina del Fondo per la promozione dello sport incide invece sulla materia « ordinamento sportivo », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni;

secondo la giurisprudenza costituzionale l'avocazione allo Stato della potestà di istituire fondi o finanziamenti vincolati in materie di competenza legislativa concorrente o residuale impone la previsione di forme di raccordo con il sistema delle autonomie volte a garantire la leale collaborazione, generalmente tramite la previsione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 4, che il decreto del Presidente del Consiglio, volto a definire le modalità di riparto del Fondo per la promozione dello sport, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.